

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

Settore Amministrazione e Contabilità  
Ufficio Ragioneria

11

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Atti Consiglio n. 457/A III<sup>a</sup> Legislatura

Proposta di legge di iniziativa dell'Ufficio di Presidenza -

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 14 novembre 1972, n° 13,  
sulla previdenza dei Consiglieri Regionali -

La proposta di legge tende ad esplicitare più chiaramente il contenuto del terzo comma dell'art. 9 della legge 14 novembre 1972, n° 13, riaffermando il diritto degli eredi del consigliere deceduto e non titolare di assegno diretto al godimento dell'assegno vitalizio di reversibilità.

Si é ritenuto con l'occasione di apporre un termine entro il quale deve essere esercitata la facoltà di versamento dei contributi previdenziali volontari e ciò sia per motivi contabili sia per la necessità di far affluire tempestivamente le somme afferenti il contributo al Fondo di Previdenza per le esigenze istituzionali del predetto Fondo.

Attualmente infatti detta facoltà di versamento può essere esercitata senza limiti di tempo, il che può produrre degli inconvenienti di natura giuridica e amministrativa.

Si propone pertanto il seguente testo di legge:

MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 14 NOVEMBRE 1972,

n° 13, SULLA PREVIDENZA DEI CONSIGLIERI REGIONALI.

o o o o o o

**art. 1**

All'art. 9, primo comma, della legge regionale 14 novembre 1972, n° 13, dopo le parole "sessantesimo anno di età" sono aggiunte le parole "salva la facoltà di richiedere la corresponsione anticipata dell'assegno, a norma dell'art. 5, terzo comma".

**art. 2**

Gli aventi diritto del consigliere o dell'ex consigliere deceduto dopo il completamento del quinquennio contributivo e prima dell'inizio del godimento dell'assegno vitalizio diretto hanno diritto a percepire l'assegno di reversibilità, a decorrere dalla data del decesso e nella misura stabilita dall'art. 4 della legge regionale 19 marzo 1984, n° 14, e successive modificazioni.

Gli aventi diritto del consigliere o dell'ex consigliere deceduto anche per cause non di servizio senza aver completato il quinquennio contributivo hanno facoltà a norma dell'art. 9, terzo comma, della legge regionale 14 novembre 1972, n° 13, di continuare i versamenti per il tempo occorrente a completare il quinquennio, secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza integrato: il diritto all'assegno di reversibilità, nella misura di cui al comma precedente decorre in questo caso dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il quinquennio è stato completato.

**art. 3**

All'art. 9 della legge regionale 14 novembre 1972, n° 13, integrato dall'art. 2 della legge regionale 3 maggio 1977, n° 13, sono aggiunti i seguenti quinto e sesto comma:

"La facoltà di chiedere il versamento dei contributi previdenziali per il tempo effettivamente occorrente a completare il successivo quinquennio si prescrive nel termine di due anni dalla data in cui il consigliere rientri a far parte del Consiglio o subentri ad altro consigliere dimissionario o dichiarato decaduto, e i contributi dovranno essere versati, pena la decadenza dal diritto, entro un anno dalla data di comunicazione all'interessato della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza di accoglimento della domanda"

"La facoltà di versamento dei contributi previdenziali, nella ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 9 della legge regionale 14 novembre 1972, n° 13, si prescrive per le persone aventi diritto di cui all'art. 14 della stessa legge regionale entro il termine di due anni dalla data del decesso del consigliere ed il relativo versamento, pena la decadenza del diritto, deve essere effettuato entro un anno dalla data di comunicazione agli interessati della decisione dell'Ufficio di Presidenza di accoglimento della domanda".

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Trasmesso alla IV Commissione Consol.  
Ilare permanente il 13-10-1984